

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**sul ricorso numero di registro generale **1212** del 2014, proposto da:

Antonio Bevilacqua, Stefania Carapezza, Anna Carraro, Sonia Di Lio, Cristina Famulari, Loredana Fotino, Mariarita Gerbino, Generosa Mariniello, Teresa Presutto, Giuseppe Sclafani, Valerio Ignazio Valenti, Chiara Valmachino, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, N° 172;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali per la Basilicata, Per La Lombardia, Per il Piemonte, Per La Sicilia e Per il Veneto, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per la riforma**

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 335/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti appellanti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Biagini;

Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **1212/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita

fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)